



# ASSICURAZIONE INAIL PER IL CALCIATORE PROFESSIONISTA



# SEI UN CALCIATORE PROFESSIONISTA?



SAI DI ESSERE ASSICURATO  
PER GLI INFORTUNI?

↓ INAIL

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali svolge una funzione assicurativa, obbligatoria per legge.

L'Assicurazione INAIL per il calciatore professionista [lavoratore subordinato della società] è **OBBLIGATORIA** e comprende anche gli aspetti della prevenzione e del reinserimento lavorativo degli infortunati o «tecnopatici» [= malati per cause professionali].



SAI DI AVER DIRITTO AL  
DANNO BIOLOGICO?

INAIL ↓

Dal 2000, grazie a un Decreto Legislativo, è stata introdotta la tutela del cosiddetto «danno biologico»: una qualsiasi **LESIONE DELLA INTEGRITÀ PSICOFISICA** del lavoratore, suscettibile di valutazione medico legale.

Con lo stesso provvedimento è stato disciplinato il cosiddetto «infortunio *in itinere*»: l'infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro e/o viceversa.

Con il Decreto Legislativo n.38 del 2000 la copertura assicurativa è stata estesa anche agli sportivi professionisti, facendo riferimento alle disposizioni sul professionismo sportivo della Legge n.91/81 in riferimento al lavoratore subordinato.

# L'ASSICURAZIONE INAIL È OBBLIGATORIA!

L'assicurazione INAIL è **OBBLIGATORIA** per il calciatore professionista: la stipula per te la società per la quale sei tesserato, in quanto lavoratore subordinato ai sensi della L. 91/81.

L'INAIL assume l'onere economico della tutela, per tutti gli eventi professionali, infortuni o malattie professionali a carico del soggetto assicurato, lavoratore subordinato, addetto alle attività normativamente protette, che comportino come conseguenza una **INABILITÀ TEMPORANEA** assoluta e/o **CONSEGUENZE PERMANENTI** di carattere psicofisico.

La tutela ha efficacia anche se il datore non ha pagato o comunicato adeguatamente: nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato all'assicurazione ma non abbia versato il premio o attivato il rapporto assicurativo si ha comunque accesso alla tutela in base al principio dell'automaticità delle prestazioni.

Il premio annuo a carico della società si calcola sulla retribuzione effettiva nei limiti del minimale e massimale di rendita su cui si applica il relativo tasso di tariffa del 79/1000.

# COS'È UN INFORTUNIO?

Affinché si configuri un infortunio sul lavoro devono coesistere tre elementi:

- **CAUSA VIOLENTA** → si definisce «violenta» una causa che agisce con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dello stesso. Tipica causa violenta nel lavoro del calciatore è lo scontro di gioco.
- **OCCASIONE DI LAVORO** → si definisce «occasione» ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività sportiva in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche dell'esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività.  
Esclude la «occasione di lavoro» solo il cosiddetto «rischio elettivo», ovvero l'infortunio causato da una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessitata dal lavoro.
- **LESIONE** → l'alterazione fisica o psichica del lavoratore dalla quale deriva una menomazione assoluta o parziale, temporanea o permanente.

L'assicurazione copre la **PARTITA** ma anche le sedute di **ALLENAMENTO** ed ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare, ivi compreso il **TRAGITTO CASA-LAVORO-CASA.**

# COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

**IL CALCIATORE DEVE DARE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA SOCIETÀ** → lo sportivo professionista, come tutti i lavoratori dipendenti assicurati, deve comunicare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche lieve.

## COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ?

1. Denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile entro tre giorni;
2. Presentare la denuncia, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico.
3. (dal 12 ottobre 2017, a soli fini statistici) Comunicare all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

# COSA MI SUCCEDDE IN CASO DI INFORTUNIO?

da 0 a 5%



**INABILITÀ  
TEMPORANEA**



**INDENNITÀ**

Dal 4° giorno successivo all'evento al 90°: retribuzione del 60% *[max e min stabiliti per legge]*.

Dal 91° giorno in poi: 75%.

La prestazione è soggetta a tassazione IRPEF e comprende i giorni festivi.

da 6 a 15%



**DANNO  
BIOLOGICO**



**INDENNIZZO**

Non è soggetto a tassazione IRPEF.

Non viene considerato parte del reddito.

Cresce in base alla gravità della menomazione e decresce in base dell'età.

Dal 2019 le tabelle di indennizzo del danno biologico sono aumentate.

da 16%



**INABILITÀ  
PERMANENTE**



**RENDITA**

Calcolata sulla retribuzione dell'anno precedente l'infortunio *[max e min stabiliti per legge]* e in base al grado di menomazione accertata al momento dell'infortunio.

Aumentata per coniuge a carico, per figli minori e/o inabili.

La rendita è pignorabile solo nel caso di debiti per le spese di giustizia nei confronti dell'INAIL e obbligo di alimenti per il coniuge.

# COSA MI SUCCEDDE IN CASO DI INFORTUNIO?



Diritto all'esonero del ticket per ricevere cure mediche e chirurgiche a carico del SSN, compresi accertamenti clinici.

Rimborso di determinati farmaci necessari alla guarigione.

Obiettivo: miglior recupero possibile dell'integrità psicofisica.

**ATTENZIONE:** il diritto a ricevere le prestazioni INAIL si prescrive nei 3 anni e 150 giorni dall'evento.

Nel caso di successivo aggravamento è possibile chiedere l'indennizzo del danno biologico, l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso o la costituzione della rendita entro 10 anni dalla data dell'infortunio.

# COSA MI SUCCEDE DOPO L'INFORTUNIO?



## AGGRAVAMENTO

In caso di inabilità temporanea [postumi inferiori al 6%] o di danno biologico [tra il 6% e il 15%] o di rendita ottenuta [+15%] può essere riconosciuto un aggravamento nelle condizioni mediche.

L'aggravamento viene misurato in punti percentuali che si sommano ai punti già ottenuti.

Con i punti eventualmente riconosciuto per aggravamento si può raggiungere la soglia del danno biologico o quella della rendita per inabilità permanente.

Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa.

La rendita può essere oggetto di revisione del grado da parte dell'INAIL o su iniziativa dell'Istituto (revisione attiva) o del lavoratore (revisione passiva) che, in entrambi in casi, è sottoposto ad accertamenti medico-legali, il cui esito può essere di conferma, aumento o diminuzione del grado precedentemente riconosciuto.

L'assicurazione ti segue per tutta la carriera ed anche dopo. Ogni nuovo infortunio con postumi si unifica al precedente e qualora intervenga un aggravamento, anche post -carriera, si può richiedere la revisione nel termine di 10 anni [15 anni per malattia prof.].

Le menomazioni preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro assumono rilevanza solo se concorrenti e aggravanti le menomazioni di origine professionale.



**Associazione Italiana Calciatori**

**Vicenza | Contrà delle Grazie n°10**

**Roma | Via Gaspare Spontini n°24**

**Riferimento: Gragnaniello Raffaele**

**Tel: +39 393 9922111**

**Mail: [raffaele.gragnaniello@assocalciatori.it](mailto:raffaele.gragnaniello@assocalciatori.it)**

